*Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI*
*Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)*

## MARCHIO TERRITORIALE

# TERRE VIBONESI

MARCHIO TERRITORIALE
TERRE VIBONESI

# REGOLAMENTO D'USO

*del Marchio Territoriale Terre Vibonesi*

*Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI*
*Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)*

## SOMMARIO

**PREMESSA** 3

**Art. 1 – Titolarità, denominazione e uso del marchio** 3

**Art. 2 – Obiettivi e finalità del marchio** 3

**Art. 3 – Registrazione del marchio ed esemplare del marchio** 4

**Art. 4 – Termini e definizioni** 5

**Art. 5 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 11-bis del CPI** 5

**Art. 6 – Destinatari del marchio** 6

**Art. 7 – Registro delle aziende** 6

**Art. 8 – Requisiti di accesso al marchio** 6
8.1 Prerequisiti, criteri obbligatori e criteri di miglioramento 6
8.2 Concessione e durata 7
8.3 Verifica dei requisiti 7
8.4 Prerequisiti e iscrizione al Registro 7

**Art. 9 – Modalità di assegnazione del Marchio Territoriale Terre Vibonesi** 9
9.1 Richiesta di assegnazione del marchio 10
9.2 Comunicazione della data di valutazione 10
9.3 Prima Valutazione 10
9.4 Concessione all'utilizzo del marchio 11
9.4.1 Contratto di licenza 11
9.4.2 Durata e rinnovo della concessione del marchio 11
9.5 Verifiche periodiche di mantenimento 11

**Art. 10 – Uso scorretto del marchio, non conformità e sanzioni** 12
10.1 Ammonizione 12
10.2 Sospensione 12
10.3 Revoca del Marchio 13

**Art. 11 – Oneri per il richiedente** 13
11.1 Costi di assegnazione del marchio 13
11.2 Concessione gratuita del marchio 14

**Art. 12 – Attività di supporto alle organizzazioni** 14

**ALLEGATI** 14

*Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI*
*Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)*

## PREMESSA

Il presente regolamento d'uso costituisce la base normativa di riferimento per l'organizzazione che desidera ottenere in concessione il marchio "Terre Vibonesi".

La stesura del presente Regolamento e dei Disciplinari di settore ad esso allegati ha come punto di partenza la Carta di Valorizzazione del territorio (Documento di riferimento), nella quale vengono identificati gli obiettivi, gli standard qualitativi e il territorio di riferimento del marchio.

Il Regolamento informa riguardo ai prerequisiti che ogni organizzazione deve soddisfare, i quali vengono poi ripresi e arricchiti dai "criteri obbligatori" e "criteri di miglioramento" all'interno degli specifici disciplinari, divisi per attività svolta.

Tutte le organizzazioni che vogliono richiedere la concessione del marchio dovranno visionare la Carta di Valorizzazione del territorio, il presente Regolamento come prima traccia per la valutazione dei requisiti primari, e infine consultare il proprio disciplinare di settore in base all'attività svolta.

Si specifica inoltre che la concessione del marchio prevede dei costi di contribuzione come definito dall'Art. 11 del presente Regolamento; si invita a consultare i costi di assegnazione del marchio (Allegato n. 9).

## Art. 1 – Titolarità, denominazione e uso del marchio

Il presente Regolamento stabilisce le norme di utilizzo del marchio denominato "Terre Vibonesi" di cui è titolare il Gruppo di Azione Locale Terre Vibonesi (di seguito "GAL"), ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (CPI). Il GAL, o un ente terzo incaricato dallo stesso, verifica il corretto e legittimo uso del marchio in conformità con quanto espresso nel presente Regolamento.

## Art. 2 – Obiettivi e finalità del marchio

Il GAL intende certificare le produzioni e i servizi presenti sul territorio individuato nella Carta di Valorizzazione, mettendone in luce le qualità ai fini di:

- migliorare la qualità dell'offerta turistica e produttiva del territorio garantendo al contempo la salubrità e salvaguardia del territorio e dell'ambiente;
- riconoscere produttori e/o prestatori di servizi la cui attività determina effetti positivi sul territorio e sull'ambiente oltre che un valore aggiunto per l'economia locale;
- garantire ai consumatori che fruiscono dei beni e servizi del territorio la salubrità e sostenibilità degli stessi, incentivando una fruizione consapevole e un consumo responsabile;
- incentivare l'imprenditoria locale a produrre beni e servizi compatibili con il territorio, salvaguardando e tutelando le tradizioni locali tramite la riscoperta di prodotti originari progressivamente abbandonati;

- incentivare un'imprenditoria locale consapevole delle esigenze di conservazione del territorio in un'ottica di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, stimolando il miglioramento continuo e progressivo dei processi produttivi;
- stimolare l'utilizzo di comportamenti che tutelano la biodiversità territoriale e le tradizioni locali che costituiscono la peculiarità del territorio;
- promuovere la cooperazione e la creazione di una rete di attori locali — dall'impresa agricola fino al tour operator — profondamente interconnessi fra loro, in grado di rappresentare e promuovere il territorio a tutto tondo;
- apportare significativi miglioramenti al tessuto economico del territorio, sviluppandone la competitività e promuovendo l'innovazione tecnologica, soprattutto delle piccole e medie imprese;
- creare un'immagine unica e ben definita che renda il territorio e le sue peculiarità riconoscibili, anche in un'ottica di inserimento nell'export;
- semplificare le attività di promozione tramite l'uso di un marchio unitario che costituisca per il consumatore finale una garanzia e un'indicazione della qualità offerta dal territorio, indipendentemente dal prodotto o servizio.

L'apposizione del marchio su un prodotto o servizio certifica la provenienza delle materie prime dal mercato locale, in ottemperanza ai requisiti prescritti all'interno dei singoli disciplinari di settore, nonché che la trasformazione o l'erogazione dei servizi è avvenuta all'interno dell'ambito territoriale indicato nella Carta di Valorizzazione, nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

## Art. 3 – Registrazione del marchio ed esemplare del marchio

Il Marchio Territoriale Terre Vibonesi riprodotto di seguito è protetto da registrazione di marchio di certificazione italiana. **Il Marchio è depositato quale marchio di certificazione ai sensi del D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.**

Il Marchio tutela i seguenti prodotti e servizi:

| | |
|---|---|
| **Classe 14** | Metalli preziosi e loro leghe; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose e semipreziose; orologeria e strumenti cronometrici. |
| **Classe 20** | Mobili, specchi, cornici; contenitori non di metallo per lo stoccaggio o per il trasporto; osso, corno, balena o madreperla, allo stato grezzo o semilavorato; conchiglie; spuma di mare; ambra gialla. |
| **Classe 21** | Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pentole e vasellame, eccetto forchette, coltelli e cucchiai; pettini e spugne; spazzole eccetto i pennelli; materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; vetro grezzo o semilavorato tranne il vetro da costruzione; vetreria, porcellana e maiolica. |

| | |
|---|---|
| **Classe 26** | Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali; decorazioni per capelli; capelli finti. |
| **Classe 29** | Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili. |
| **Classe 30** | Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per far lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. |
| **Classe 31** | Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto. |
| **Classe 33** | Bevande alcoliche (tranne le birre). |
| **Classe 39** | Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi. |
| **Classe 41** | Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali. |
| **Classe 43** | Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei. |

## Art. 4 – Termini e definizioni

**GAL Terre Vibonesi:** "GAL – Gruppo di Azione Locale Terre Vibonesi" è una società consortile a responsabilità limitata, costituitasi per l'attuazione della Misura 19 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Calabria.

**Organizzazione:** Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. Nelle organizzazioni costituite da più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come un'organizzazione.

**Prodotti:** definizione generica con la quale si intendono tutti i prodotti che soddisfano i requisiti definiti dal disciplinare di settore del bene o del servizio in allegato.

**Disciplinare di settore** (di seguito Disciplinare): documento tecnico che definisce i requisiti di conformità del bene o del servizio nel rispetto del presente Regolamento.

## Art. 5 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 11-bis del CPI

Il GAL TERRE VIBONESI dichiara, ai sensi dell'art. 11-bis del CPI, che non svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato con il Marchio Territoriale Terre Vibonesi.

## Art. 6 – Destinatari del marchio

- I soggetti produttori o fornitori di servizi la cui sede operativa sia all'interno del territorio specificato nella Carta di Valorizzazione, e che soddisfano gli specifici requisiti indicati nei disciplinari di settore.
- L'utilizzo del marchio può essere concesso in deroga ad Associazioni e Aziende che producono servizi e materie prime all'interno dell'area specificata nella Carta di Valorizzazione anche se la ditta ha sede legale o produttiva al di fuori del territorio di riferimento, subordinatamente alla presenza stabile dell'azienda sul territorio tramite unità produttive.
- Il marchio può essere concesso in uso sia a soggetti pubblici che privati.
- È concesso l'utilizzo del marchio ai soggetti rientranti nelle seguenti tipologie:
  - Imprese agroalimentari: aziende agricole, trasformatori di prodotti primari, Imprese di commercializzazione e/o distribuzione;
  - Imprese artigiane;
  - Imprese ricettive e turistiche e Associazioni per servizi turistici;
  - Imprese della ristorazione;
  - Soggetti che operano nell'ambito dei servizi per la valorizzazione culturale, ambientale e territoriale (guide turistiche ed escursionistiche, accompagnatori culturali, musei locali, centri visita, associazioni culturali, organizzatori di eventi, enti del terzo settore e reti locali per la promozione del territorio).
- Le imprese che realizzano o trasformano, oltre ai beni e servizi aventi le caratteristiche di cui all'Art. 1, anche beni o servizi diversi non rientranti nelle specifiche dei disciplinari, possono ottenere il diritto all'uso del marchio limitatamente ai prodotti che rispondono alle finalità per cui il marchio è stato realizzato.
- Il marchio può essere concesso anche a soggetti privati inseriti nella filiera del prodotto/servizio per cui viene richiesto il marchio.

## Art. 7 – Registro delle aziende

Le imprese, associazioni o enti che intendono utilizzare il marchio devono essere iscritti presso l'apposito Registro istituito dal GAL Terre Vibonesi, e rispettare quanto indicato nel presente Regolamento e quanto previsto dai disciplinari di settore.

## Art. 8 – Requisiti di accesso al marchio

### 8.1 Prerequisiti, criteri obbligatori e criteri di miglioramento

Le organizzazioni che vogliono ottenere l'utilizzo del Marchio devono rispettare tutti i presupposti fondamentali contenuti negli specifici disciplinari di settore ("prerequisiti"). La concessione del marchio è vincolata al rispetto di due tipologie di criteri specifici per ognuna delle tipologie descritte all'Art. 6:

**"criteri obbligatori":** condizioni minime, necessarie e sufficienti da soddisfare per ottenere il marchio; sono contenute all'interno dei disciplinari e saranno oggetto di prima valutazione da parte del GAL.

**"criteri di miglioramento":** condizioni non necessarie alla concessione del marchio alla prima domanda, ma necessarie per il rinnovo della stessa, come disciplinato dall'Art. 9.

## 8.2 Concessione e durata

Il rispetto dei soli criteri obbligatori sarà sufficiente per ottenere la concessione del marchio e ai fini della conservazione del diritto d'uso per un periodo di tre anni a far data da tale concessione. Al termine del periodo stabilito i concessionari del marchio dovranno dimostrare, ai fini di conservare il diritto all'utilizzo dello stesso, di rispettare tutti i criteri previsti all'interno del/dei proprio/i disciplinare/i di riferimento, compresi quelli di miglioramento, come definito dall'organizzazione stessa nel piano di miglioramento allegato alla domanda di concessione del marchio.

## 8.3 Verifica dei requisiti

Tutti i requisiti sopra specificati saranno preventivamente verificati al momento del sopralluogo ispettivo all'azienda, e qualora non immediatamente accertabili, dovranno essere autocertificati e documentabili all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro.

## 8.4 Prerequisiti e iscrizione al Registro

L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti prerequisiti:

Per le **imprese agroalimentari** (aziende agricole, trasformatori di prodotti primari):

- possesso dei requisiti di legge che attestano lo stato di imprenditore agricolo, con possibilità di verifica delle effettive mansioni primarie di agricoltore (per le aziende agricole); Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA come trasformatore agroalimentare. Deroga per le Associazioni o aziende che valorizzano piccole produzioni agroalimentari di origine locale (PPL) ai sensi della L. n. 30/2022;"
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, dell'effettiva trasformazione o produzione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni all'interno del territorio considerato all'Art. 2;
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili.

Per le **imprese manifatturiere e/o di commercializzazione e distribuzione (***N.B.: il disciplinare di riferimento è quello del prodotto per il quale viene richiesta la concessione del marchio)*:

- effettiva appartenenza al Registro delle Imprese della CCIAA in qualità di impresa manifatturiera e/o di commercializzazione e distribuzione;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, dell'effettiva produzione o commercializzazione di prodotti derivanti dalle tradizioni del territorio;
- dichiarazione relativa all'attività svolta con specifico riferimento al prodotto per il quale è richiesta la concessione;
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili.

Per le **imprese artigiane**:

- effettiva appartenenza al Registro delle Imprese artigiane della CCIAA in qualità di impresa artigiana, con possibile deroga per le piccole imprese e i singoli imprenditori che si dedicano alla valorizzazione delle tradizioni artigianali del territorio;
- dimostrazione, mediante opportuna documentazione probatoria, dell'effettiva produzione di prodotti artigianali derivanti dalle tradizioni del territorio;
- dichiarazione relativa all'attività svolta con specifico riferimento al prodotto per il quale è richiesta la concessione;
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili.

Per le **imprese turistiche, ricettive e Associazioni per servizi turistici**:

- effettiva appartenenza al Registro delle Imprese della CCIAA in qualità di impresa turistica e/o ricettiva; sono ammesse Associazioni relative ai servizi turistici e, in deroga, strutture prive di ragione fiscale (es. B&B) nonché organizzazioni con sede esterna al territorio che svolgono stabilmente attività al suo interno;
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili.

  *N.B.: per le imprese che esercitano sia attività turistica-ricettiva che attività di ristorazione, vanno rispettati i requisiti presenti in entrambi i disciplinari di settore. Il punteggio minimo complessivo richiesto per il rinnovo è di 10 punti, da distribuire tra i criteri di miglioramento dei due disciplinari di riferimento.*

Per le **imprese della ristorazione**:

- effettiva appartenenza al Registro delle Imprese della CCIAA in qualità di impresa della ristorazione;
- possesso delle autorizzazioni/licenze di esercizio richieste dalla normativa di settore vigente (licenza d'esercizio, autorizzazione sanitaria, piano HACCP);
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili.

  *N.B.: per le imprese che esercitano sia attività turistica-ricettiva che attività di ristorazione, vanno rispettati i requisiti presenti in entrambi i disciplinari di settore. Il punteggio minimo complessivo richiesto per il rinnovo è di 10 punti, da distribuire tra i criteri di miglioramento dei due disciplinari di riferimento.*

Per i soggetti che operano nell'ambito dei **servizi per la valorizzazione culturale, ambientale e territoriale** (guide turistiche ed escursionistiche, accompagnatori culturali, musei locali, associazioni culturali, organizzatori di eventi, enti del terzo settore, reti locali per la promozione del territorio):

- appartenenza al Registro delle Imprese della CCIAA oppure, ove applicabile, ad un albo professionale riconosciuto, registro associativo o elenco ufficiale coerente con l'attività svolta;
- possesso della documentazione autorizzativa necessaria allo svolgimento dell'attività (licenze, accreditamenti, assicurazione RC professionale ove prevista, titoli abilitanti, autorizzazioni pubbliche);
- operatività nel territorio definito dalla Carta di Valorizzazione, con sede legale, operativa o abituale attività svolta nel perimetro ammissibile;
- dichiarazione attestante l'assenza di contestazioni in corso o non avute per un periodo di almeno cinque anni, relativa a reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- dichiarazione attestante che l'impresa si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale o equipollente;
- rispetto dei disciplinari di settore applicabili e della normativa vigente in ambito regionale, nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle norme di sicurezza, responsabilità professionale, tutela dei minori e gestione di eventi pubblici.

## Art. 9 – Modalità di assegnazione del Marchio Territoriale Terre Vibonesi

L'organizzazione che voglia fare uso del Marchio Territoriale Terre Vibonesi deve seguire la seguente procedura:

- INVIO DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO CON CONSEGUENTE CONFERMA DI ADESIONE AL PROCESSO;

- COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GAL DELLA DATA DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA;
- VERIFICA PRIMA FASE (documentale e/o sopralluogo);
- CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DEL MARCHIO;
- VERIFICHE PERIODICHE DI MANTENIMENTO.

## 9.1 Richiesta di assegnazione del marchio

L'organizzazione che vuole richiedere l'uso del Marchio deve possedere tutti i requisiti esposti all'Art. 8.

Per richiedere di aderire al processo di rilascio dell'autorizzazione all'uso del Marchio va inviata una richiesta via PEC a **galterrevibonesi@pec.it**, allegando il Modulo di Richiesta di Assegnazione del Marchio compilato (Allegato 6), corredato dall'Autocertificazione per l'iscrizione al Registro delle Imprese del GAL Terre Vibonesi (Allegato 8), dall'Informativa Privacy sottoscritta (Allegato n. 10) e dalla Checklist dei documenti (Allegato n. 11); in alternativa è possibile inviare la documentazione per posta o consegnarla a mano alla sede del GAL in via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV).

La domanda dovrà essere corredata delle schede relative al prodotto e/o servizio per cui si fa richiesta, nonché di tutta la documentazione prevista dal disciplinare di settore di riferimento.

IL GAL TERRE VIBONESI esegue un esame preliminare della richiesta (istruttoria desk) e invia all'Organizzazione la conferma dell'accettazione della richiesta unitamente alle condizioni di pagamento della quota di rilascio.

Il pagamento della quota annuale deve essere eseguito almeno 5 giorni prima della data fissata per la verifica. Sarà premura dell'Organizzazione inviare copia della ricevuta di pagamento al GAL.

## 9.2 Comunicazione della data di valutazione

La data per la verifica in loco dei requisiti viene concordata telefonicamente dall'incaricato del GAL con l'organizzazione sottoposta a valutazione e successivamente comunicata ufficialmente mediante notifica via PEC. Alla ricezione della notifica, l'organizzazione ha tempo 7 giorni per richiedere una modifica alla data di controllo. Passati 7 giorni si ritiene tacitamente confermata la data preventivamente concordata.

## 9.3 Prima Valutazione

Durante la prima valutazione l'incaricato del GAL svolgerà due tipologie di verifiche:

- Verifica documentale;
- Sopralluogo presso l'Organizzazione.

Non vi è necessità che le due attività di verifica vengano svolte nella stessa data; è comunque possibile che vengano svolte nella medesima occasione.

Durante il sopralluogo l'incaricato procederà a verificare che l'organizzazione sia in linea con quanto prescritto negli specifici disciplinari di settore, nonché la conformità dell'organizzazione ai requisiti di legge. Verranno raccolti documenti utili tra cui autorizzazioni e certificazioni; verrà svolto un sopralluogo dei processi produttivi e colloqui con responsabili e personale dipendente.

Il richiedente è tenuto a fornire la massima collaborazione all'incaricato dei controlli, permettendogli di visitare i locali produttivi e di accoglienza, fornendo tutta la documentazione richiesta, e mettendosi a disposizione per l'intervista insieme al personale dipendente.

## 9.4 Concessione all'utilizzo del marchio

Al termine del processo di verifica il GAL delibererà la concessione d'uso del marchio; tale concessione può avvenire per tutti o solo parte dei prodotti e/o servizi per i quali è stata inoltrata la richiesta. Un eventuale rifiuto della domanda sarà adeguatamente motivato.

Si precisa che la concessione della licenza d'uso è subordinata al soddisfacimento dei prerequisiti e dei criteri obbligatori come definiti dal presente Regolamento e dai disciplinari di settore. Per le organizzazioni che raggiungono solo in parte i criteri obbligatori esiste la possibilità di ottenere la licenza in maniera provvisoria, salvo poi soddisfare la totalità dei criteri obbligatori entro un anno dalla presentazione della domanda.

### 9.4.1 Contratto di licenza

A seguito dell'esito positivo del processo di verifica sarà necessario sottoscrivere il Contratto di Licenza d'uso (Allegato n. 7); tale documento sarà sottoscritto dal GAL e dal Richiedente con indicazione dei prodotti e servizi per i quali la licenza è concessa e dei relativi disciplinari.

La concessione della licenza dovrà essere inserita nell'apposito Registro redatto dal GAL, pubblicamente disponibile e liberamente visionabile.

### 9.4.2 Durata e rinnovo della concessione del marchio

La normale durata della concessione è di 3 anni, superata la quale il mantenimento della concessione sarà sottoposto a verifiche, sia per quanto riguarda il mantenimento dei criteri obbligatori che per l'implementazione dei criteri di miglioramento. Per le opportune verifiche si farà riferimento al presente Regolamento e ai singoli disciplinari di settore.

Il punteggio minimo richiesto per il rinnovo della licenza d'uso è di 10 punti. Tale soglia permette di ottenere il rinnovo per altri 3 anni (fatto salvo il risultato positivo della visita relativa e del pagamento della quota). Per chi al momento della sottoscrizione della licenza avrà già raggiunto la soglia minima, il rinnovo sarà automatico allo scadere dei tre anni, previa verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati.

## 9.5 Verifiche periodiche di mantenimento

Il GAL si riserva di effettuare controlli periodici, che possono essere concordati o non pianificati.

L'incaricato del GAL verificherà il mantenimento dei requisiti obbligatori in conformità al presente Regolamento e ai disciplinari di competenza, rilevando qualsiasi uso scorretto e non conformità del marchio attraverso l'analisi documentale e dei processi produttivi, che dovranno essere messi a disposizione dell'incaricato.

Verranno valutate anche le eventuali attività messe in atto per il raggiungimento dei criteri di miglioramento, in prospettiva del rinnovo della concessione del marchio.

La visita deve essere consentita durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, consentendo l'accesso ai terreni e alle sedi dove avviene la produzione/trasformazione e/o

conservazione dei prodotti o la prestazione dei servizi; dovranno essere messi a disposizione anche i documenti contabili relativi all'attività e i documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti.

Il risultato della verifica verrà comunicato dal GAL entro il mese successivo alla data della visita. Le eventuali non conformità e sanzioni verranno applicate in base alla gravità, come trattato nei successivi articoli.

## Art. 10 – Uso scorretto del marchio, non conformità e sanzioni

Il GAL ha la facoltà di revocare la concessione del Marchio in qualsiasi momento a seguito dell'avverarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- **Abuso del Marchio:** quando il suo utilizzo è associato a prodotti o servizi ottenuti o prestati con modalità non conformi alle norme di legge vigenti, ai disciplinari o al presente Regolamento;
- **Mancato rispetto dei requisiti obbligatori** come stabilito dal presente Regolamento e dai diversi disciplinari;
- **Mancato raggiungimento dei requisiti migliorativi** come stabilito dal presente Regolamento e dai diversi disciplinari;
- **Mancato rispetto del Regolamento d'uso** del Marchio Territoriale Terre Vibonesi.

A seconda della gravità il GAL si avvarrà di una delle seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione e revoca dell'uso del Marchio.

### 10.1 Ammonizione

Per gli abusi giudicati di gravità minore il GAL si avvale dell'ammonizione, cioè di un richiamo scritto notificato a mezzo raccomandata o mezzo equivalente al licenziatario del Marchio. Nel caso in cui quest'ultimo perpetri le scorrettezze rilevate, il secondo richiamo porterà alla sospensione immediata della licenza d'uso.

Sono abusi di minore entità quelli che non hanno causato un danno all'immagine del marchio ma che possono aggravarsi in futuro: ad esempio modifiche poco importanti alla grafica del Marchio, scorretta apposizione del Marchio, scorrette modalità di pubblicizzazione.

### 10.2 Sospensione

La decisione di sospendere l'utilizzo del Marchio avviene a seguito di:

- mancata presentazione in sede di controlli per il mantenimento del marchio, senza giustificati motivi;
- rifiuto o ostacolo dei controlli, non permettendo le modalità e le necessarie verifiche come indicato dal presente Regolamento;
- mancata attuazione degli adempimenti richiesti per la sanatoria di eventuali abusi, anche lievi;
- utilizzo del marchio per qualsiasi finalità differente da quelle esposte nel presente Regolamento e nei relativi disciplinari.

La sospensione può essere decisa per un massimo di 6 mesi. Se dopo tale termine i comportamenti scorretti non sono stati sanati, il GAL procederà alla revoca del marchio.

### 10.3 Revoca del Marchio

Oltre che nel caso di reiterati comportamenti scorretti non sanati entro 6 mesi dalla sospensione, il GAL può procedere alla revoca immediata del marchio per:

a) violazione grave e reiterata di una disposizione del presente Regolamento o delle disposizioni ivi richiamate;
b) apertura di un procedimento penale nei confronti del Richiedente per reati di frode in commercio, inquinamento, violazioni di norme sanitarie e di tutela di alimenti e bevande;
c) uso del marchio in modo illegale e fraudolento;
d) compimento di atti idonei a ledere o danneggiare la reputazione del Marchio.

Per qualsiasi danno arrecato a consumatori e utilizzatori si farà segnalazione alle autorità competenti e si farà riferimento alla normativa nazionale vigente.

Il GAL provvederà a inviare comunicazione scritta all'Organizzazione, la quale dovrà cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio e avrà tempo 6 mesi per eliminarlo dal proprio materiale pubblicitario e informativo.

Nel caso in cui il danno abbia pregiudicato gravemente l'immagine del marchio e del territorio, il GAL si riserva di richiedere un risarcimento in forma pecuniaria, commisurato al danno stesso.

## Art. 11 – Oneri per il richiedente

### 11.1 Costi di assegnazione del marchio

I costi che il richiedente dovrà sostenere sono approvati dal GAL in base alle valutazioni relative ai costi da sostenere per l'attività di normale gestione del marchio, per l'organizzazione delle visite di verifica, per le attività di promozione del marchio e per qualsiasi altra attività ritenuta necessaria per il mantenimento e l'ampliamento del marchio. I costi sono sottoposti a verifiche con cadenza annuale e possono essere aggiornati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre Vibonesi.

Le quote sono differenziate in base alla tipologia di attività svolta, alla dimensione organizzativa dell'impresa e alla localizzazione territoriale, con agevolazioni per le imprese situate nei comuni classificati come aree montane o soggette a vincoli naturali ai sensi della classificazione PSR/CSR della Regione Calabria. Per la determinazione delle quote applicabili si rimanda all'Allegato n. 9 (Costi per la concessione e il mantenimento della licenza d'uso del Marchio).

Il pagamento della quota non comporta automaticamente la concessione della licenza d'uso del Marchio, che resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento d'uso e dai Disciplinari di settore di riferimento.

Il mantenimento del marchio è subordinato al pagamento della quota annuale. Allo scadere del terzo anno la concessione è sottoposta a rinnovo, subordinato al pagamento della quota annuale, al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento e alla conseguente visita ispettiva. Coloro che non intendono procedere al rinnovo devono inviarne disdetta scritta almeno 60 giorni prima della data di rinnovo; in caso contrario si procederà al tacito rinnovo con conseguente iter di verifica.

Nel caso in cui la Valutazione di Prima Fase o la Valutazione Periodica di Mantenimento abbiano esito negativo e non sia possibile procedere all'assegnazione/rinnovo del Marchio, la cifra pagata non sarà restituita all'Organizzazione.

Il pagamento della quota annuale garantisce una serie di benefici derivati dall'adesione al marchio:

- Differenziazione sul mercato: aumento della visibilità del marchio e maggiore preferenza da parte dei consumatori;
- Valorizzazione del territorio: l'adesione al marchio contribuirà a valorizzare il territorio, preservando le pratiche tradizionali e sostenendo l'economia locale;
- Accesso a nuovi mercati: l'adesione al marchio può facilitare l'accesso a nuovi mercati nazionali e internazionali;
- Protezione della reputazione: il marchio protegge la reputazione del produttore, poiché i consumatori sanno di poter fidarsi dei prodotti e servizi marchiati;
- Sostenibilità: il marchio integra criteri di sostenibilità ambientale e sociale, aiutando i produttori a migliorare le proprie pratiche in risposta alle crescenti esigenze dei consumatori.

### 11.2 Concessione gratuita del marchio

Il GAL potrà decidere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, di procedere alla concessione a titolo gratuito dell'utilizzo del marchio, sia a soggetti pubblici che privati, quando essi si presentino come opportunità per favorirne la conoscenza e la promozione, in particolare in occasione di eventi come fiere, feste tradizionali ed eventi dislocati nel territorio di riferimento o che fanno chiaro riferimento ad esso, ai suoi prodotti e alle sue tradizioni.

## Art. 12 – Attività di supporto alle organizzazioni

Quando lo riterrà necessario, il GAL potrà mettere a disposizione di realtà ad alto potenziale e interesse per lo sviluppo del marchio e del territorio delle forme di finanziamento per agevolare e promuovere l'ottenimento del Marchio Territoriale Terre Vibonesi.

Il GAL si impegna a rendere pubblico il Registro delle imprese che fanno uso del Marchio sulla propria pagina web, a fare attività di informazione sul marchio e ad avviare progetti di pubblicità per favorire tutti gli stakeholder e il territorio stesso. Il GAL si fa garante della creazione di sinergia fra i vari attori titolari del Marchio in modo da favorirne lo sviluppo.

Il GAL si impegna infine ad offrire un servizio di consulenza per tutti coloro che sono interessati ad ottenere la licenza d'uso del Marchio, fornendo un'analisi del presente Regolamento e dei requisiti previsti dai Disciplinari di settore.

## ALLEGATI

*Gruppo di Azione Locale TERRE VIBONESI*
*Via Nazionale SS n°18, 89851 Vena di Ionadi (VV)*

Allegato n. 1 – DISCIPLINARE N. 1.1/1.6 – IMPRESE AGROALIMENTARI

Allegato n. 2 – DISCIPLINARE N. 2 – IMPRESE ARTIGIANE

Allegato n. 3 – DISCIPLINARE N. 3 – ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE

Allegato n. 4 – DISCIPLINARE N. 4 – ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Allegato n. 5 – DISCIPLINARE N. 5 – SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE, AMBIENTALE E TERRITORIALE

Allegato n. 6 – MODULO DI RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO

Allegato n. 7 – CONTRATTO DI LICENZA D'USO

Allegato n. 8 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Allegato n. 9 – COSTI DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO

Allegato n. 10 – INFORMATIVA PRIVACY E MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Allegato n. 11 – CHECKLIST DOCUMENTI PER LA DOMANDA DI ADESIONE

Allegato n. 12 – GUIDA RAPIDA DI ADESIONE AL MARCHIO